



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Martedì 9 novembre 2010)

OGGETTO: CAMBIANO LE REGOLE PER GLI ASPIRANTI CONDUCENTI - CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 88827 DEL 5 NOVEMBRE 2010.

Dall'11 novembre 2010, gli interessati al conseguimento della patente di guida dovranno sostenere prima l'esame di teoria e solo successivamente iniziare ad esercitarsi in strada.

Entra in vigore infatti, la nuova disciplina dell'art. 122 del codice stradale modificata dalla Legge n.120/2010, che rende più severa la modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione alla guida (il cd "foglio rosa") e il conseguimento della patente di guida.

L'autorizzazione per esercitarsi alla guida degli "aspiranti conducenti", potrà essere rilasciata solo dopo il superamento dell'esame di teoria.

Questa prova teorica (il C.d.S. parla di "prova di controllo delle cognizioni) andrà superata con esito favorevole entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda e non saranno ammesse più di due prove.

L'esame della prova pratica di guida, ai sensi del nuovo comma 8 dell'art.121 del C.d.S., potrà essere sostenuta solo quando sia trascorso almeno un mese dal conseguimento del "foglio rosa".

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione alla guida sarà consentito ripetere una sola volta la prova pratica di guida.

Queste nuove disposizioni saranno applicabili alle domande di rilascio di patente presentate a far data dall'11 novembre 2010 e comporteranno anche importanti modifiche nella procedura istruttoria della Motorizzazione civile.

In pratica all'atto della presentazione della domanda di conseguimento della normale patente sarà rilasciato un foglio rosa provvisorio con indicato esplicitamente nel documento "titolo non valido ad esercitarsi alla guida fino alla data di superamento della prova di teoria".

Sull'autorizzazione verranno poi annotati gli esiti positivi dell'esame teorico e a questo punto il "foglio rosa" diventerà operativo a tutti gli effetti per circolare ed esercitarsi alla guida dei veicoli (sempre che al fianco dell'aspirante si trovi, in funzione di istruttore, persona idonea di età non superiore a 60 anni, se autoveicolo non è munito di doppi comandi e munita di patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni, ovvero di categoria superiore senza limiti di anzianità di patente, oppure di età non superiore a 65, anni se veicolo munito di doppi comandi).

Questa procedura non sarà necessaria nel caso in cui l'interessato sia già titolare di patente e richieda l'estensione della licenza ad altra categoria di mezzi, senza necessità di dover

effettuare una prova teorica. E' il caso, per esempio, del titolare di patente A che richiede di essere ammesso allo svolgimento della prova pratica per la patente di categoria B.

Il Ministero delle infrastrutture deve ancora emanare il provvedimento ad hoc che disciplini le modalità di esercitazioni in autostrada, su strade extraurbane e serali per gli aspiranti al conseguimento della patente di categoria B come previsto dal nuovo comma 5-bis dell'art.122 del C.d.S..

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone

Si allega Circolare Ministero infrastrutture e trasporti n. 88827 del 5 novembre 2010.